



COMUNE DI GENOVA

151 Direzione Ambiente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.222 DEL 04/09/2025

Istituzione del Garante per la tutela e il benessere degli animali in città e contestuale approvazione del relativo Regolamento.

Su proposta del Consigliere Comunale Avv. Mario Mascia, ai sensi degli artt. n. 33, comma III dello Statuto del Comune di Genova e n. 51 Regolamento Consiglio Comunale;

VISTI

- l'art. 33, comma 3 dello Statuto comunale, in forza del quale ciascun Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio comunale;
- l'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale – Diritto di iniziativa. Proposte di deliberazioni;
- gli art. 42 e 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplinano rispettivamente le attribuzioni del Consiglio comunale ed i pareri dei Responsabili dei servizi;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Genova relativo alle competenze del Consiglio comunale;
- le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 sull'Ente nazionale protezione degli animali;
- la legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- l'art. 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008, n. 130, cd. "Trattato di Lisbona", secondo il quale l'Unione europea e gli Stati membri tutelano il benessere degli animali come esseri senzienti;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni contenenti il divieto di maltrattamento degli animali";

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- la legge 6 giugno 2025, n. 82 ha introdotto nel Codice penale italiano il nuovo Titolo IX-bis del Libro Secondo rubricato "Dei delitti contro gli animali";
- la normativa nazionale e regionale pone, in capo ai Comuni, numerose competenze inerenti alla tutela animali, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del randagismo sul territorio e le attività di sensibilizzazione;
- il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali del Comune di Genova è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione comunale disciplina la tutela degli animali e il loro benessere, nonché la sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione nel territorio, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla normativa vigente e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze;
- il Regolamento per la tutela degli animali, attualmente in vigore, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 8/03/2011 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23/07/2019;

CONSIDERATO CHE

- le finalità sottese alle fonti normative e regolamentari appena citate ben possono essere perseguite anche mediante l'istituzione nella Città di Genova della figura del Garante per la tutela e il benessere degli animali;
- la garanzia dei diritti degli animali quali esseri senzienti rientra a pieno titolo nell'attività di competenza del Consiglio comunale, chiamato a promuovere, favorire e tutelare, nei limiti delle competenze comunali, il rispetto, la presenza, il sostentamento, il benessere e la cura nel proprio ambito territoriale degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria;
- ciascun consigliere comunale ha diritto di presentare proposte di deliberazione (art. 33 comma III Statuto), che riguardino "*funzioni e attività di competenza del Consiglio comunale, come stabilito dalla legge e dallo Statuto*" (art. 51 comma II Regolamento Consiglio comunale);

Dato altresì atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d. lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto, su proposta del consigliere comunale di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 comma III dello Statuto del Comune di Genova e 51 del Regolamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. di istituire, per i motivi esposti in premessa, il "Garante per la tutela e il benessere degli animali in città";
2. di approvare conseguentemente l'allegato A "Regolamento delle funzioni del Garante per la tutela e il benessere degli animali in città", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per lo svolgimento dei propri compiti, la funzione del Garante è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'attività, secondo le modalità che saranno disciplinate con successiva deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
4. di dare atto che devono intendersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contraddizione con la presente delibera e con quelle dell'allegato Protocollo, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso;